



CNA  
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi  
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

# PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi  
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi  
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni  
o stazioni appaltanti, ecc.*

**CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi**

*lavoripubblici.cnappc@archiworld.it  
concorsi.cnappc@archiworld.it  
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**  
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**  
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**  
Segreteria: **Raffaele Greco***

**N.B.** - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)  
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)  
- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

<b>QUESITI</b>	<b>PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI</b>	<b>PARERI</b>
----------------	-------------------------------------	---------------

<b>16/04/2015 Ordine Roma</b>	<b>■ Concorso di idee</b>	<b>23/04/2015 – CNAPPC</b>
<p>Lo scrivente Ordine, avendo ricevuto da propri iscritti segnalazione in merito al concorso per il recupero della centrale termica Santa Caterina, bandito dal Comune di San Giovanni Suergiu (CI), ritiene opportuno interessare l'Ordine territorialmente competente perché valuti un'eventuale azione nei confronti dell'amministrazione banditrice.</p>		<p>Questo Consiglio, nel chiedere all'Ordine competente di rendere noti gli esiti degli approfondimenti del caso, ravvisa altresì la necessità di un chiarimento circa l'eventuale presenza di vincoli di tutela, non espressamente citati nel bando, che interessino l'area e la struttura oggetto del concorso, al fine di verificare le effettive competenze professionali interessate e, quindi, le categorie ammesse alla partecipazione.</p> <p>Si ricorda, in proposito, quanto recentemente ribadito dall'ANAC nella propria Determinazione n. 4/2015: "(...) qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, la progettazione, ai sensi dell'art. 52, del regio decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537, è riservata ai laureati in architettura (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, 5239)".</p> <p>Inoltre, da una prima disamina del bando si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il complesso degli elaborati richiesto ai concorrenti travalica il contesto di un concorso di idee, tenuto presente che l'art. 108, comma 3, del Codice, vieta la richiesta di elaborati di livello "pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare"; a tale aspetto sono riconducibili le perplessità legate a: <ul style="list-style-type: none"> <li>– la documentazione fornita ai concorrenti;</li> <li>– i tempi concessi agli stessi per l'elaborazione e la presentazione delle "proposte ideative";</li> <li>– l'entità del montepremi.</li> </ul> </li> <li>• la facoltà di affidare i successivi incarichi progettuali al vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 108, comma 6, del Codice, deve essere esercitata nel bando, come espressamente chiarito dall'ANAC nella stessa determinazione n. 4/2015 già citata. Tale facoltà, pertanto, non può in alcun modo essere intesa come discrezionalità che si protrae anche oltre la conclusione del concorso.</li> </ul>